



*Direzione Agricoltura
Settore Caccia e Pesca*

Assessorato Agricoltura, Caccia e pesca,

**Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143
“Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e
pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale”**

BANDO

**per la presentazione delle istanze di finanziamento afferenti alla
Misura – Campagne di Promozione**

PREMESSA

Il presente bando definisce le procedure per l’accesso alle risorse finanziarie trasferite alla Regione Piemonte ai sensi del Decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997.

La ricezione delle istanze di finanziamento, gli adempimenti istruttori, l’attribuzione dei punteggi, nonché la liquidazione degli incentivi sono di competenza del Settore Caccia e Pesca, struttura facente capo alla Direzione Agricoltura. Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Settore sopraccitato.

La concessione e la conseguente erogazione degli aiuti previsti dal presente bando, sarà disposta solo a seguito della conclusione delle procedure previste dagli artt. 87 e 88 del Trattato.

Disposizioni generali

1. Modalità di compilazione e termine di presentazione delle domande

1.1 La domanda di contributo a firma del richiedente o del legale rappresentante (solo se il titolare è persona giuridica), deve essere compilata in carta semplice utilizzando la modulistica disponibile presso il competente Ufficio regionale Pesca e Acquacoltura, Corso Stati Uniti, 21 - Torino, o sul sito Web: www.regione.piemonte.it selezionare Agricoltura e, al suo interno, Pesca e Acquacoltura.

1.2 Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia del progetto,
- b) documentazione prevista al punto 8 – art. 5, del presente bando,
- c) dichiarazioni ai sensi del DPR n. 445/2000, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità:
 - del possesso delle autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione dell’iniziativa oggetto della domanda di contributo;
 - di non rientrare tra le previsioni della CLAUSOLA DEGGENDORF in attuazione dell’art.1 comma 1223 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007);
 - di non aver usufruito di altri contributi pubblici inerenti l’iniziativa;
 - di assoggettabilità o meno alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28 DPR 600/73;
- d) elenco della documentazione allegata, come dettagliato nelle disposizioni specifiche per la Misura.

All’accertamento di eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, faranno seguito:

- la decadenza dall'eventuale ammissione a contributo;
- la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica (DPR 445/2000).

1.3 Le domande, complete della relativa documentazione, dovranno essere presentate esclusivamente tramite raccomandata A/R, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale, entro il termine perentorio del 31 marzo 2008 alla Regione Piemonte, Direzione Agricoltura - Settore Caccia e Pesca, Corso Stati Uniti, 21 - 10128 Torino; a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

2. Finanziamento delle domande risultate ammissibili

2.1 Le domande che, a seguito dell'istruttoria di cui al successivo paragrafo 3, siano risultate ammissibili ma non finanziabili in relazione alle risorse messe a disposizione dal presente bando, potranno essere finanziate nel limite delle eventuali risorse rese disponibili a seguito di rinuncia o decadenza dei progetti già finanziati od a seguito di nuovi finanziamenti o riassegnazione di fondi così come definito al paragrafo 2.2.

2.2. Nel corso del periodo di validità del presente bando la Regione Piemonte si riserva, per ottimizzare l'impiego delle risorse trasferite dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali o per concorrere ad ulteriori risorse che si rendessero disponibili, la possibilità di rimodulare la disponibilità della misura oggetto del presente bando.

3. Procedure generali dell'istruttoria

3.1 Alle domande pervenute entro il termine prestabilito viene assegnato un numero cronologico seguito dalla seguente sigla di identificazione e dall'anno di riferimento della domanda:

CP Campagne di promozione

3.2 L'Amministrazione regionale comunica con lettera agli interessati gli estremi di identificazione della domanda e la data del suo ricevimento. Gli estremi di identificazione della domanda dovranno essere indicati in tutta la corrispondenza successiva. Tale comunicazione non precostituisce titolo per l'ammissibilità ai benefici previsti.

3.3 Il Settore Caccia e Pesca, entro 45 giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande, istruisce le domande pervenute e ne accerta l'ammissibilità.

Il Settore si riserva di richiedere agli interessati eventuale documentazione integrativa; predispone, quindi, per i progetti relativi alle domande ritenute ammissibili dal punto di vista amministrativo, gli atti utili per le decisioni del Nucleo di valutazione. Il Nucleo di valutazione effettua l'analisi tecnico-economica dei progetti relativi alla Misura e propone al Settore Caccia e Pesca, secondo i casi:

- l'archiviazione dei progetti ritenuti non ammissibili dal punto di vista tecnico-economico;
- l'attribuzione del punteggio di merito nel caso di progetti ritenuti ammissibili dal punto di vista tecnico-economico sulla base dei criteri di priorità individuati per la misura.

Il Settore Caccia e Pesca, relativamente alle domande ritenute non ammissibili dal punto di vista amministrativo, predispone il verbale di archiviazione, con relativa motivazione, ai fini della determinazione dirigenziale di archiviazione.

Il Settore Caccia e Pesca, predispone, relativamente ai progetti ritenuti non validi dal punto di vista tecnico-economico, il verbale di archiviazione, con relativa motivazione, che costituisce la base per la determinazione dirigenziale di archiviazione.

Il Settore Caccia e Pesca, sulla base delle decisioni del Nucleo di valutazione, predispone, relativamente ai progetti ritenuti dal Nucleo validi dal punto di vista tecnico - economico, i verbali di istruttoria, con l'indicazione per ogni progetto, della spesa massima ammissibile, del contributo massimo concedibile, e del punteggio di merito.

a) I verbali di istruttoria dei progetti ritenuti idonei costituiscono la base per la determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria dei progetti idonei e finanziabili nei limiti delle risorse

finanziarie previste nel periodo di validità del bando, con l'individuazione per ciascun progetto del punteggio di merito, della spesa ammissibile e del contributo concedibile. La graduatoria è approvata con determinazione dirigenziale e ne sarà disposta la pubblicazione sul B.U.R.

b) Le determinazioni dirigenziali di approvazione di ciascuno dei progetti inseriti in graduatoria, con l'indicazione per ciascun progetto de:

- a) Il punteggio di merito, attribuito dal Nucleo di valutazione;
- b) Gli investimenti/attività ammessi a contributo;
- c) La spesa ammessa a contributo;
- d) Il contributo concesso;
- e) La data prevista per l'inizio dei lavori;
- f) La data prevista per l'ultimazione degli investimenti/attività e per la presentazione della documentazione per l'erogazione del saldo o della totalità del contributo;
- g) Le prescrizioni che i richiedenti sono tenuti ad osservare per l'erogazione dei contributi;
- h) Altre eventuali prescrizioni.

I progetti inseriti in graduatoria sono approvati con determinazione dirigenziale e ne sarà disposta la pubblicazione sul B.U.R.

3.4 I lavori di realizzazione dell'iniziativa e relativi acquisti devono comunque iniziare entro il termine di quattro mesi dalla notifica del provvedimento di concessione del contributo e devono essere completati entro il termine di 18 mesi.

Possono essere considerati ammissibili a finanziamento progetti la cui data di inizio lavori sia posteriore al 1° Gennaio 2007.

3.5 Il soggetto destinatario del contributo trasmette alla Regione dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, di inizio lavori, entro i termini stabiliti al punto 3.4, comunica altresì il calendario delle iniziative previste.

3.6 Eventuali varianti tecniche possono essere proposte alla Regione da parte del soggetto beneficiario, non oltre 90 giorni prima della scadenza del termine ultimo previsto dal provvedimento regionale per la realizzazione del progetto e deve essere adeguatamente motivata sotto il profilo della sua rispondenza agli obiettivi programmatici. La variante per essere ammissibile deve confermare:

- le finalità del progetto approvato ed ammesso a contributo;
- il punteggio di merito ottenuto.

Le varianti non possono comportare in ogni caso l'aumento del contributo concesso. L'ammissibilità delle varianti sarà accertata dal Nucleo di valutazione e comunicata all'interessato. Qualora il Nucleo di valutazione lo ritenga necessario, il Settore Caccia e Pesca può richiedere al soggetto richiedente documentazione tecnica integrativa sulle varianti proposte. La documentazione richiesta dovrà essere trasmessa dal soggetto beneficiario entro 30 giorni dalla richiesta del Settore Caccia e Pesca. Tale documentazione è messa a disposizione del Nucleo di valutazione. L'esecuzione di varianti avvenute precedentemente alla domanda può comportare il mancato riconoscimento delle spese.

Le varianti, ove ammissibili, sono approvate con determinazione dirigenziale.

3.7 Costituisce adattamento tecnico-economico e non variante la modifica del progetto ammesso a contributo e che riguardi soluzioni tecniche migliorative della funzionalità degli investimenti

approvati e realizzate purché contenute nell'ambito del 10% della spesa totale approvata, al netto delle spese generali e tecniche. L'adattamento tecnico-economico non richiede preventiva autorizzazione da parte della Regione Piemonte e non può determinare cambiamenti nel contributo concesso e nel punteggio di merito. Il beneficiario resta in ogni caso responsabile dell'adattamento tecnico-economico, senza alcun impegno da parte della Regione Piemonte.

3.8 Il soggetto destinatario del contributo può chiedere alla Regione una proroga del termine previsto per la fine dei lavori per un periodo non superiore a 2 mesi purché i lavori medesimi abbiano avuto inizio nei tempi previsti e si trovi in uno stato di avanzamento di almeno il 50% delle spese ammesse a contributo. La richiesta di proroga deve essere presentata 45 giorni prima della scadenza del termine ultimo previsto dal provvedimento regionale per la realizzazione del progetto e deve essere adeguatamente motivata.

L'Ufficio competente valuta l'ammissibilità della proroga richiesta e gli esiti di tale valutazione saranno comunicati al beneficiario con determinazione dirigenziale.

3.9 Il soggetto beneficiario del contributo trasmette al Settore Caccia e Pesca dichiarazione della data di fine lavori. Tale dichiarazione costituisce uno dei presupposti indispensabili per l'emissione del provvedimento di liquidazione del saldo del contributo concesso.

4. Modalità di erogazione del contributo

Il contributo verrà erogato con le seguenti modalità:

- Un'anticipazione fino al 50% del contributo concesso dopo la comunicazione di inizio dei lavori/acquisti di cui al punto 3.5; l'adozione del provvedimento di liquidazione dell'anticipazione è subordinata alla stipula di apposita polizza fidejussoria a favore della Regione Piemonte da parte del soggetto destinatario del contributo di importo pari al valore dell'anticipazione concessa.

Non sono ammissibili richieste di anticipo presentate nei due mesi che precedono la data fissata per la conclusione del progetto.

- il saldo del contributo concesso alla fine dei lavori, previa presentazione di una relazione finale, da cui risulti la conformità dei lavori svolti con quelli previsti dal progetto ammesso a contributo e con le eventuali varianti ammesse. Tale relazione dovrà essere corredata della rendicontazione tecnico-finanziaria contenente copia della documentazione necessaria per accertare la regolarità delle spese sostenute, costituita dalle fatture quietanziate e dichiarazione liberatoria e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Tali atti dovranno essere firmati dal richiedente e dal responsabile tecnico del progetto e dovranno essere presentati entro due mesi dalla fine dei lavori. L'erogazione del saldo del contributo è subordinata alla verifica tecnico – amministrativa del progetto da parte di soggetti pubblici o privati a ciò appositamente incaricati. Tale verifica dovrà essere effettuata entro quaranta giorni dalla data di presentazione della relazione e della relativa rendicontazione. La determinazione dirigenziale di liquidazione del saldo verrà adottata successivamente alla verifica tecnico-amministrativa.

5. Spese ammissibili

Le spese rendicontate saranno ritenute ammissibili esclusivamente se ricomprese tra quelle previste dal Reg. (CE) n° 1685/2000 modificato dal Reg. (CE) n. 448 del 10 marzo 2004, e se liquidate esclusivamente mediante assegno bancario, assegno circolare, bonifico bancario.

6. Rinuncia e decadenze

Il soggetto destinatario del contributo, con lettera raccomandata, dovrà comunicare alla Regione la rinuncia ad iniziare o a portare a termine il progetto e contestualmente dovrà provvedere alla restituzione dell'eventuale anticipazione ricevuta.

Il mancato rispetto dei termini e/o delle procedure previsti ai punti 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, comporta la decadenza del contributo nonché la restituzione dell'eventuale anticipazione ricevuta. Nel caso di mancata restituzione, la Regione provvederà al recupero dell'anticipazione rivalendosi anche nei confronti del fidejussore.

Quanto previsto al precedente capoverso non verrà applicato esclusivamente nei casi in cui il mancato rispetto dei termini e delle procedure si verifichi per cause di forza maggiore dimostrate dal beneficiario del contributo ed intervenute nel periodo previsto per la realizzazione del progetto.

Cause di forza maggiore sono le seguenti:

- a) **il decesso del beneficiario del contributo, qualora l'attività non venga proseguita;**
- b) l'impossibilità a svolgere l'attività lavorativa da parte del beneficiario per lungo periodo (almeno sei mesi) per malattie, incidenti;
- c) l'esproprio, non prevedibile al momento della domanda, di superficie assoggettata ad impegno;
- d) le catastrofi naturali che coinvolgano superfici assoggettate ad impegno;
- e) le catastrofi naturali che coinvolgano una parte rilevante dell'azienda tali da compromettere la redditività economica o la redditività dell'investimento o che coinvolgano i territori interessati dalle opere oggetto dei lavori o che comportino variazioni dell'assetto territoriale, idraulico e geologico tali da pregiudicare la funzionalità dell'intervento;
- f) la distruzione fortuita di fabbricati aziendali ad uso produttivo;
- g) l'epizoozia che colpisca tutto o parte dell'allevamento del beneficiario con ordinanza di abbattimento da parte dell'autorità competente.

La decadenza dal contributo, nonché la restituzione dell'eventuale anticipazione ricevuta, avverrà anche nel caso che la verifica tecnico-amministrativa di cui al punto 4 accerti una riduzione del costo complessivo del progetto superiore al 30% del costo dello stesso.

La suddetta riduzione ammessa nel limite del 30% è comprensiva di quella eventualmente prevista in sede di variante tecnico-finanziaria di cui al punto 3.6.

7. Informativa ai sensi della legge n. 241/90

Il Responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Caccia e Pesca della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte.

Il procedimento istruttorio avrà inizio il giorno seguente a quello indicato come data ultima per la presentazione delle domande di contributo.

I richiedenti potranno prendere visione degli atti del procedimento presso la Regione Piemonte – Direzione Agricoltura - Settore Caccia e Pesca, Corso Stati Uniti, 21 - Torino, tel. 011/4324532 - 011/4325807.

8. Disposizioni specifiche

8.1 Misura – Campagne di promozione

Art. 1 – Beneficiari

Associazioni, Organizzazioni e Soggetti Pubblici, nell'ambito di progetti di interesse collettivo.

Art. 2 - Aree di intervento

Il territorio della Regione Piemonte.

Art. 3 - Interventi ammissibili, condizioni di accesso

3.1 Interventi ammissibili

Sono ammissibili a contributo i progetti di interesse collettivo finalizzati alla valorizzazione e alla promozione del prodotto locale regionale, sia fresco che trasformato.

3.2 Spese ammissibili

Per i progetti finalizzati alla promozione del prodotto locale, le spese ammissibili sono le seguenti:

- avvio di sistemi di certificazione interna della qualità dei prodotti o dei processi, compresa l'etichettatura e la rintracciabilità dei prodotti dall'allevamento al consumo;
- predisposizione di materiale informativo e divulgativo;
- realizzazione di cataloghi, pieghevoli, locandine e manifesti dei prodotti di acquacoltura;
- campagne pubblicitarie sui giornali, stampa e suoi inserti, riviste, televisione, radio, siti web;
- acquisto dei prodotti di acquacoltura per la degustazione gratuita;
- presentazione dei prodotti;
- partecipazione a Fiere, Mostre e Rassegne limitatamente all'acquisizione del plateatico, alla pubblicità ed al personale di supporto (interpreti, hostess, ecc.);
- iniziative a valenza internazionale, anche a carattere scientifico.

3.3 Condizioni di accesso

Le domande dovranno essere presentate nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni generali e corredate della documentazione di cui all'art. 5.

Art. 4 Criteri di priorità

Ai progetti ammissibili verrà attribuito, ai fini della formazione delle graduatorie, un punteggio di merito ragguagliato come segue alle specificità tecniche del progetto:

Tipologia di iniziativa	Punteggio
1) Iniziative a valenza internazionale, anche a carattere scientifico.	10
2) Certificazione di qualità dei prodotti o dei processi, compresa l'etichettatura e la rintracciabilità, attestata da Ente terzo.	10 punti
3) Campagne di promozione finalizzate alla valorizzazione dei prodotti ittici locali a mezzo di: - televisione - radio - riviste, giornali e inserti - siti web	Max 7 punti 4 punti 3 punti 2 punti 1 punto
4) Organizzazione e/o partecipazione a fiere, saloni ed esposizioni per la promozione dei prodotti ittici locali.	6 punti
5) Predisposizione di materiale informativo e divulgativo (cd rom, poster, pubblicazioni etc.) finalizzato alla promozione dei prodotti ittici locali.	5 punti
6) Altre iniziative	4 punti

Nell'ambito dei progetti presentati sono considerati prioritari:

i progetti presentati per iniziative a valenza internazionale, anche a carattere scientifico.

A parità di punteggio costituirà elemento di priorità la data del timbro dell'ufficio postale accettante di presentazione della domanda tramite raccomandata A/R.

Art. 5 Documentazione specifica da allegare alla domanda

a) relazione descrittiva dell'iniziativa con elenco delle spese da sostenere;

- b) preventivi di spesa in originale per la fornitura di macchinari, attrezzature, materiali o servizi (nel caso di particolari iniziative o di particolari acquisti di attrezzature o macchinari: dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante l'impossibilità di produrre i preventivi richiesti);
- c) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, di data non antecedente a 30 giorni la presentazione della domanda;
- d) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto vigente con gli estremi della omologazione (per le società);
- e) dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 relativamente al numero delle imprese consorziate/associate;
- f) certificato di iscrizione al registro prefettizio (per le cooperative);
- g) dichiarazione di non rientrare tra le previsioni della CLAUSOLA DEGGENDORF in attuazione dell'art.1 comma 1223 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007).

I soggetti che hanno già realizzato le iniziative d'intervento, purchè successive al 1° gennaio 2007, devono dichiarare, ai sensi del DPR n. 445/2000 le spese sostenute, riportate in un elenco con il numero di fattura, la data, l'importo, la causale, firmato e datato dal legale rappresentante. A tal fine devono allegare copia fotostatica di un documento di identità.

La mancata presentazione della documentazione richiesta comporta la non ammissibilità della domanda.

Art. 6. Percentuale massima di contribuzione

Gli investimenti ammessi alle agevolazioni finanziarie possono fruire di un contributo pubblico a fondo perduto fino al:

- a) 100% della spesa ammessa a contributo se:
il progetto presenta un interesse collettivo di rilievo internazionale;
- b) 90% per gli altri progetti.

Art. 7. Limiti di spesa

Il contributo pubblico sarà calcolato su un investimento complessivo non superiore a €. 70.000,00. In caso di spesa ammissibile superiore a detto limite, il contributo concedibile viene calcolato attribuendo alla spesa ammissibile il valore limite di €. 70.000,00.

Art. 8. Tempi di realizzazione del progetto

I lavori di realizzazione dell'iniziativa ed i relativi acquisti devono essere completati entro il termine di 18 mesi dalla data della comunicazione di ammissione a contributo.

Art. 9. Disponibilità finanziarie

Per l'attuazione delle iniziative previste nella Misura Campagna di promozione l'importo messo a bando è di: €. 172.911,28.

Art. 10. NORMA FINALE - CLAUSOLA DEGGENDORF

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 1223 della legge 296/2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e dal d.p.c.m. 23 maggio 2007, attuativo della predetta disposizione, i destinatari degli aiuti previsti dal presente bando possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ed in base a conforme modulistica allegata a successiva determinazione, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, così come specificati dall'art. 4 del citato decreto.